

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

**Capo VI**

*Altre disposizioni in materia faunistica*

**Art. 103**

*(Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 21/1993)*

1. L'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), è abrogato.

**Art. 104**

*(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2002)*

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:

**<<b)** la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.>>.

**Art. 105**

*(Norme transitorie in materia di attività venatoria)*

1. Al fine di consentire un'applicazione graduale della disciplina in materia di formazione venatoria prevista dalla presente legge:

**a)** gli articoli 74, comma 1, lettere a) e b), 78, 90, 98 e 102, hanno effetto dall'1 gennaio 2018;

**b)** l'articolo 2, commi 103 e 104, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

(Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017;

**c)** le Commissioni d'esame nominate ai sensi dell'articolo 2, commi 103 e 104, della legge 14/2016 continuano a operare fino alla naturale scadenza.

**2.** In sede di prima applicazione della presente legge le Assemblee dei soci delle Riserve di caccia adeguano i regolamenti di fruizione venatoria di cui all'articolo 16 della legge regionale 6/2008 alle clausole minime di uniformità approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data della deliberazione di approvazione.

## **Art. 106**

*(Abrogazioni in materia di attività venatoria)*

**1.** Sono abrogate le seguenti disposizioni:

**a)** l'articolo 148 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

**b)** i commi 103 e 104 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016.